



REGIONE PIEMONTE
COMUNE DI MOROZZO

PROVINCIA DI CUNEO

C.A.P. 12040 Te1.0171.77.20.01 Te1efax 0171.77.24.77 Cod.Fisc.00511010043

Sito Web: www.comune.morozzo.cn.it

E-Mail: protocollo@comune.morozzo.cn.it

P.e.c.: comune.morozzo@multipec.it

Ordinanza n. 342

OGGETTO: Divieto di vendita, somministrazione, trasporto e/o detenzione di contenitori in vetro nell'area pubblica adiacente la struttura sita in frazione Consovero durante lo svolgimento dei festeggiamenti patronali "Madonna della Neve" nel periodo dal 03/08/2019 al 09/08/2019.

IL SINDACO

- Premesso che nel periodo dal 03/08/2019 al 09/08/2019 si svolgeranno nella frazione Consovero i festeggiamenti patronali "Madonna della Neve" consistenti in intrattenimento di carattere musicale e danzante;
- Ritenuto indispensabile adottare tutti i provvedimenti del caso, finalizzati al pacifico e tranquillo svolgimento della manifestazione, nonché al fine di evitare che nell'ambito della stessa si verifichino danni a cose e persone per gesti inconsulti di terzi, o fatti di turbativa ai partecipanti nonché per esigenze di tutela dell'ambiente e del patrimonio sia pubblico che privato;
- Richiamata la Direttiva del Ministero dell'Interno n. 11001/1/110 (10) del 18 luglio 2018 con la quale sono stati predisposti i modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza da rispettare in occasione di manifestazioni pubbliche;
- Preso atto della relazione tecnica Safety-Security presentata in data 31/07/2019 dall'Associazione Turistica Pro Loco di Consovero, promotrice dell'evento;
- Considerato che la vendita, la somministrazione, il trasporto e/o la detenzione di contenitori in vetro nell'area pubblica adiacente la struttura utilizzata per i festeggiamenti costituisce, in un contesto di affollamento, un grave pericolo per l'incolumità pubblica sia a causa dell'abbandono dei contenitori vuoti direttamente sull'area pubblica, sia perché gli stessi potrebbero essere utilizzati quali strumenti atti ad offendere persone e/o a danneggiare il patrimonio pubblico e privato;
- Considerato che l'art. 54 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, come sostituito dall'art. 6 del D.L. 23/05/2008 n. 92 e come interpretato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 115/2011, assegna al Sindaco, quale ufficiale del Governo, il potere di adottare, con atto motivato, provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, finalizzati a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- Richiamato il Decreto del Ministero dell'Interno 5 agosto 2008 laddove, ai fini di cui al citato art. 54 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, definisce l'incolumità pubblica come "*integrità fisica della popolazione*";
- Ritenuto necessario, al fine di prevenire ed eliminare i citati gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica, procedere all'adozione di un provvedimento contingibile e urgente ai sensi dell'art. 54 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 che vieti la vendita, la somministrazione, il trasporto e/o la detenzione di contenitori in vetro nell'area pubblica adiacente la struttura utilizzata per i festeggiamenti, durante lo svolgimento degli stessi;

- Rilevato che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 54, comma 4, è stata data preventiva comunicazione al Prefetto di Cuneo ai fini della predisposizione degli strumenti necessari all'attuazione della presente ordinanza,

ORDINA

per i motivi espressi in premessa, in occasione dei festeggiamenti patronali "Madonna della Neve" che si svolgeranno nel periodo dal 3 agosto al 9 agosto 2019 in frazione Consovero, che sia fatto divieto di vendere, somministrare, trasportare e/o detenere contenitori in vetro, utilizzati per il consumo itinerante, nell'area pubblica adiacente la struttura utilizzata per i festeggiamenti dalle ore 18:00 del giorno 03/08/2019 fino alle ore 02:00 del giorno 09/08/2019.

Resta consentito l'utilizzo di contenitori di vetro all'interno della struttura esclusivamente durante le cene indicate nel programma della manifestazione; gli organizzatori devono tempestivamente, prima dell'inizio degli intrattenimenti musicali e danzanti, rimuovere dai tavoli tali contenitori.

DISPONE

- che il presente provvedimento sia notificato all'Associazione Turistica Pro Loco di Consovero;
- che l'Associazione Turistica Pro Loco di Consovero adotti le idonee procedure di controllo e vigilanza al divieto impartito;
- che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio comunale e sia trasmesso ai seguenti Organi di Polizia, per la vigilanza circa l'ottemperanza del divieto impartito:
 - Comando Stazione Carabinieri di Morozzo;
 - Questura di Cuneo;
 - Prefettura di Cuneo;
- che del presente provvedimento venga data informazione mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Morozzo.

AVVERTE

-che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Piemonte, entro 60 giorni dalla notificazione, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni.
-che le violazioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

Morozzo, li 01/08/2019

IL SINDACO
Mauro FISSORE*

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa